

REGOLAMENTO CEE) N. 926/93 DELLA COMMISSIONE del 1° aprile 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 1696/87 recante talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio relativo alla protezione delle foreste della Comunità contro l'inquinamento atmosferico

gazzetta ufficiale n. L 100 del 26/04/1993 pag. 0001 - 0035

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio, del 17 novembre 1986, relativo alla protezione delle foreste della Comunità contro l'inquinamento atmosferico (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2157/92 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafi 1 e 2, considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3528/86, l'azione comunitaria è intesa ad aiutare gli Stati membri a redigere, in base ad una metodologia comune, un inventario periodico dei danni cagionati alle foreste soprattutto dall'inquinamento atmosferico;
considerando che occorre adottare le modalità di applicazione del suddetto articolo, in particolare quelle relative alla raccolta, alla comparabilità e alla trasmissione dei dati, secondo la procedura prevista dall'articolo 2, paragrafo 3 e dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3528/86;
considerando che la devitalizzazione delle foreste nella Comunità è dovuta principalmente all'azione persistente dell'inquinamento atmosferico; che, oltre a danneggiare direttamente gli alberi, gli inquinanti atmosferici esplicano anche effetti secondari attraverso il suolo, contribuendo a deteriorare inesorabilmente lo stato sanitario degli ecosistemi forestali;
considerando che, per poter disporre di informazioni elementari sulle condizioni chimiche del suolo, sui principi nutritivi assunti dagli alberi e sugli effetti provocati dalla penetrazione degli agenti inquinanti nel suolo, è opportuno effettuare un esame pedologico delle foreste della Comunità; che un simile esame consentirebbe di prestare maggiore attenzione all'importanza del suolo ai fini di un miglioramento dello stato sanitario delle foreste; che è necessario modificare il regolamento (CEE) n. 1696/87 della Commissione (3) onde tener conto di tali obiettivi in sede di definizione delle modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 3528/86;
considerando che è necessario modificare gli allegati del regolamento (CEE) n. 1696/87 della Commissione in modo da prevedere la trasmissione digitale dei dati e chiarificare la metodologia comune concordata;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente forestale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1696/87 è modificato come segue:

1) È aggiunto il seguente articolo 1 bis:

«Articolo 1 bis

1. La stessa rete di posti di osservazione utilizzata per l'inventario annuale dei danni cagionati alle foreste ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3528/86 viene impiegata anche per rilevare e valutare le condizioni del suolo nelle foreste della Comunità.

2. I campioni di suolo vengono prelevati secondo una procedura di campionamento obiettiva e analizzati sulla base di metodi prestabiliti.
3. Entro il 31 dicembre 1995, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in forma standardizzata, i dati raccolti e analizzati in ciascuno dei posti di osservazione, conformemente alle disposizioni dell'allegato VIb.
4. Le modalità tecniche di applicazione del presente articolo figurano nell'allegato II.»
 - 2) All'articolo 2, paragrafo 1, è aggiunto il seguente terzo trattino:
«- la compilazione di un inventario dello stato del suolo nelle foreste a livello comunitario».
 - 3) È inserito il seguente articolo 3 bis:
«Articolo 3 bis
 1. Gli Stati membri elaborano una relazione sullo stato del suolo nelle foreste situate sul loro territorio e la trasmettono alla Commissione entro il 31 dicembre 1995.
 2. Il contenuto di ciascuna relazione deve essere conforme alle disposizioni dell'allegato V.»
 - 4) Gli allegati al regolamento (CEE) n. 1696/87 e le relative modifiche sono sostituiti dai corrispondenti allegati al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 326 del 21. 11. 1986, pag. 2.(2) GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 1.(3) GU n. L 161 del 10. 6. 1987, pag. 1.

Allegati omessi, vedi Gazzetta Ufficiale